



# **COMUNE DI MARANO LAGUNARE**

Provincia di Udine

Piazza Rinaldo Olivotto n. 1 – 33050 MARANO LAGUNARE

[www.comune.maranolagunare.ud.it](http://www.comune.maranolagunare.ud.it)

P.E.C. [comune.maranolagunare@certgov.fvg.it](mailto:comune.maranolagunare@certgov.fvg.it)



## ***REGOLAMENTO COMUNALE***

### ***PER LA DETENZIONE***

### ***DI ANIMALI DOMESTICI***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29 aprile 2011.  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 22 giugno 2011.

# **CAPO I**

## **NORME GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO E FINALITA'**

1. Il presente regolamento è volto a disciplinare la detenzione di tutte le specie animali sul territorio comunale, con particolare riguardo alla detenzione di cani e gatti in quanto specie di animali più diffuse nell'ambito considerato.
2. Le norme del presente regolamento perseguono finalità di tutela, sicurezza, incolumità, igiene degli animali, dei loro detentori, dei luoghi, della collettività che li ospita .

### **Articolo 2**

#### **AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche e/o di uso pubblico o aperte al pubblico, salvo diversa esplicita indicazione.
2. A titolo esemplificativo si considerano aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggi, i portici , le aree verdi destinate a giardino e o parco pubblico, i percorsi pedonali e ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno accesso libero i cittadini.
3. Ai sensi del presente regolamento si definisce accompagnatore, la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più animali, di cani anche se non regolarmente registrati ai sensi della vigente normativa regionale, durante il loro transito o permanenza su una delle aree indicate al comma 1.
4. Il Sindaco, con propria ordinanza, può prevedere la delimitazione di un'area aperta apposita per lo sgambamento, nel rispetto di tutte le misure di tutela, sicurezza richieste dal presente regolamento e da altre disposizioni vigenti in materia.

### **Articolo 3**

#### **NORME DI TUTELA PER TUTTE LE SPECIE ANIMALI**

1. Su tutto il territorio comunale, salvo che il fatto costituisca reato, è vietato:
  - a) maltrattare o molestare, in ogni luogo e circostanza, animali domestici o randagi;
  - b) abbandonare animali detenuti a qualsiasi titolo;
  - c) catturare animali domestici o randagi liberi e/o vaganti. Il divieto non si applica ai legittimi proprietari, alle autorità competenti a cui dovranno essere consegnati gli animali in stato di pericolo eventualmente catturati dai cittadini e alle associazioni zoofile specificatamente autorizzate, nei casi e per gli scopi previsti dalle vigenti leggi;
  - d) è vietata la vendita di cani e gatti in occasione di fiere, sagre e mercati su area pubblica, qualora gli stessi, siano custoditi in gabbie o altri contenitori che non consentano i naturali movimenti della specie;
  - e) è vietato esporre in spazi angusti animali vivi nelle vetrine degli esercizi commerciali in sede fissa tali da impedirne i naturali movimenti della specie;
  - f) è vietato, per il rispetto e la tutela degli animali e la salute pubblica, in tutto il territorio comunale, offrire animali di qualsiasi specie, come premio di vincite di gare e giochi di qualsiasi natura o quale omaggio a scopo pubblicitario;
  - g) è vietato, fatta salva l'ipotesi dello spettacolo viaggiante nella specie di circo e le esposizioni autorizzate, esporre alla pubblica vista o utilizzare in giochi e trattamenti pubblici animali di qualsiasi specie;
  - h) è vietato detenere animali in spazi angusti tali da impedirne i movimenti di locomozione e di espansione tipici della specie o in altre condizioni comunque incompatibili con la loro stessa natura, nonché privi del nutrimento e dell'acqua necessari;

- i) è vietato detenere piccoli animali senza fornire a loro adeguata protezione dalle avversità climatiche ed atmosferiche;
- j) è obbligatorio custodire volatili in gabbie aventi le seguenti misure minime: fino a tre animali adulti la lunghezza, la larghezza e l'altezza della gabbia debbono essere almeno sei volte superiori alle rispettive misure del volatile più grande; se sono detenuti più di tre animali le misure sono aumentate in modo proporzionale;
- k) è vietato utilizzare qualsiasi strumento per esempio lacci e/o fili di ferro ecc., per legare o imbarcare animali impedendogli totalmente o parzialmente la possibilità di avvolgimento;
- l) è vietato lasciare gli animali all'interno dei veicoli se non per tempi brevissimi e senza adottare gli opportuni accorgimenti onde evitare sofferenza agli stessi;
- m) fermo restando quanto disposto dalle norme specifiche, la detenzione di un esiguo numero di animali da cortile per uso familiare è permessa, salvo che siano garantite condizioni igienico sanitarie tali da non recare disagio al vicinato.

#### **Articolo 4**

##### **NORME DI TUTELA PER SPECIE DI ANIMALI – FELINI CHE VIVONO IN LIBERTÀ'**

1. E' vietato a chiunque, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 281 del 14/08/1991, maltrattare o molestare i gatti che vivono in libertà. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili. Gli stessi sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
2. E' vietato compiere atti di molestia sulle ciotole e gli alimenti che le associazioni di volontari utilizzano per il nutrimento dei gatti che vivono in libertà.
3. Gli enti e le associazioni protezionistiche possono, d'intesa con le A.S.L. locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandole la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
4. I volontari che si occupano delle colonie di gatti che vivono in libertà devono adottare tutte le misure necessarie a garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie. In particolare modo il suolo pubblico, dopo le operazioni di alimentazione dei gatti che vivono in libertà, deve essere preservato dai residui di cibo, mantenuto costantemente pulito e sgombro da ciotole.

#### **Articolo 5**

##### **NORME DI TUTELA SPECIFICA PER I CANI**

1. La detenzione dei cani in aree aperte pubbliche o private, deve prevedere uno spazio idoneo. I locali di ricovero devono essere aperti all'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione e debbono in ogni caso essere osservate tutte le necessarie norme di igiene per il benessere dell'animale. La superficie recintata, qualora non sia già dotata di idonei ripari, deve essere provvista di parte coperta e di sottostante cuccia rialzata dal suolo, costruita con materiale impermeabile dall'acqua piovana e di dimensioni adeguate alla mole del cane. All'animale deve essere sempre garantita la presenza di una ciotola con gli alimenti ed una ciotola contenente dell'acqua.
2. E' vietato detenere cani in cuccia che impedisca all'animale di uscire all'esterno. Quando l'animale deve essere tenuto legato, occorre che allo stesso sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile con anello agganciato ad una fune di scorrimento.

#### **Articolo 6**

##### **OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DEI CANI**

##### **-Rispetto del decoro**

##### **-Rispetto della quiete pubblica**

1. Il presente articolo disciplina il comportamento dei proprietari dei cani, fatta salva l'eventuale regolamentazione della materia mediante atti e provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero della sanità o dalla Regione Friuli Venezia Giulia. In caso di contrasto tra le norme del presente regolamento ed i provvedimenti statali o regionali emanati in materia, questi ultimi sono prevalenti.

2. I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia devono evitare, in ogni caso, che essi sporchino con deiezioni il suolo pubblico, le aree private a uso pubblico e le aree private a verde quando queste ultime non siano opportunamente recintate in modo da evitare l'introduzione e il pubblico passaggio.
3. Agli stessi, a garanzia dell'igiene e del decoro pubblico, nelle aree sopra citate, è fatto altresì obbligo, quando conducono cani, di dotarsi di paletta e sacchetto igienico per la raccolta degli escrementi.
4. E' vietato il disturbo alla quiete pubblica e privata, specie nelle ore serali e notturne, causato dall'abbaiare o latrare dei cani custoditi in abitazioni e giardini privati, stabilimenti, esercizi commerciali e pubblici, magazzini, cortili. I proprietari o i possessori dei cani devono adottare le opportune e necessarie misure per evitare che l'abbaiare o il latrare dell'animale disturbi, specialmente durante le ore serali e notturne, la quiete pubblica e privata. L'Ufficio di polizia municipale, accerta, nell'espletamento delle attività di controllo affidate, le ipotesi di disturbo della quiete pubblica e privata mediante i comportamenti sopra descritti.
5. Le disposizioni indicate ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche agli altri animali domestici.

#### **Articolo 7**

##### **ALTRI OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DI CANI**

1. I proprietari dei cani o i loro possessori, dovranno adottare tutte le cautele necessarie affinché l'animale non esca dal luogo di custodia e non vaghi indisturbato sulla pubblica via. Le recinzioni delle abitazioni all'interno delle quali sono custoditi i cani, per motivo di tutela della sicurezza della cittadinanza, devono essere realizzate in modo che l'animale non possa sporgere con la testa fuori dalla recinzione stessa e recare pericolo di danno o danno ai cittadini che transitano sull'area pubblica.
2. I cani di qualunque razza e taglia non potranno circolare in area pubblica o privata ad uso pubblico senza essere tenuti al guinzaglio. I guinzagli del tipo estensibile non debbono mai essere utilizzati per una lunghezza superiore a metri tre e comunque l'animale legato deve essere costantemente mantenuto sotto il controllo del conducente.
3. I cani di media e grande taglia in genere ed in specie quelli di razza molossoide, pastori, i pitbulls, il dogo argentino, il bull terrier, l'american staffordshire, non potranno circolare in area pubblica o privata a uso pubblico, senza essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola a panierino.
4. I cani, di qualunque specie e taglia, non potranno essere condotti nelle aree a verde pubblico attrezzato con giochi per bambini.
5. E' vietato, altresì, introdurre animali in luoghi pubblici quali negozi, bar, ambulatori ecc.. se non espressamente indicato il contrario dall'esercente.
6. I cani circolanti sulla pubblica via in stato di abbandono verranno accalappiati e affidati al servizio preposto alla custodia dei cani secondo le vigenti disposizioni di legge.

#### **Articolo. 8**

##### **NORME DI SICUREZZA PER GLI ALTRI ANIMALI**

1. Gli altri animali non potranno essere introdotti in paese se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone e alle cose.
2. E' vietato su tutto il territorio comunale, al di fuori della privata abitazione, condurre o esibire rettili o animali esotici pericolosi o che incutano timore o paura alla loro vista.

#### **Articolo 9**

##### **ANAGRAFE CANINA**

1. I proprietari di cani, gatti e altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle AA SS in ordine a vaccinazioni e trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive.

## **Articolo 10**

### **SANZIONI**

1. Ai sensi del capo I della Legge 24/11/1981, n. 689, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:
  - a) Per l'inosservanza delle norme di cui **all'art. 3, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m)** sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da Euro 10,00.- ad Euro 600,00.-**;
  - b) Per l'inosservanza delle norme di cui **agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8** sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00.- ad Euro 300,00.-**
  - c) Per l'inosservanza delle norme di cui **all'art. 9** sarà applicata, **la sanzione prevista dalla Legge Regionale 39/90.**

## **CAPO II**

### **NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO E PER L'APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI**

#### **Articolo 11**

##### **ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. L'accertamento, alla contestazione o notificazione delle violazioni alle norme contenute del presente regolamento nonché il pagamento in misura ridotta, sono disciplinati dalla Legge 21/11/1981, n. 689 e dalla Legge regionale di recepimento n. 1/84, come previsto nella Legge Regionale n. 39/90 e dal Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie potranno essere aggiornate con provvedimento del Sindaco.

## **CAPO III**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 12**

##### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione secondo le modalità previste per la pubblicazione degli atti dell'ente locale.